

Circ. n. 27

Al personale Docente

Al Personale ATA

Alla Segreteria

I.C. "M.L. KING"-CALCINAIA
Prot. 0011139 del 18/09/2025
VII (Uscita)

Oggetto: Prestiti a pubblici dipendenti: chiarimenti su istanze di delegazione di pagamento.

- VISTE** le seguenti attività di controllo finanziario, di cui al punto 10 della circolare del MEF-RGS Prot. 2837 del 15/01/2015, n. 2, che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente richiedente dovrebbe effettuare per esprimere determina positiva al finanziamento richiesto dal dipendente:
1. che il tasso effettivo globale medio-TEG praticato dall'istituto finanziario non superi il corrispondente tasso d'usura;
 2. che la quota oggetto della delegazione non ecceda il 20% dello stipendio netto;
 3. che il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non comporti una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;
 4. dell'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all' art.39; articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- RILEVATO** che l'Amministrazione di appartenenza non dispone tuttavia né di informazioni né di elementi essenziali per escludere che un finanziamento non concorra, con altre delegazioni di pagamento, alla riduzione dello stipendio della metà (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali);
- VISTO** che la materia è regolata dall'art. 1269 e seguenti del Codice Civile, nonché dal DPR n. 180 del 1950 e dalle circolari MEF-RGS 1/2011, 30/2011 e 2/2015 il cui obiettivo dichiarato è rendere più snello il procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 1269 comma 2 del Codice Civile (che stabilisce che il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico) e, come pure ribadito dalle Circolari del MEF – RGS n. 1 del 17.01.2011 (pagg. 2 e3) e n. 2 del 15.01.2015, l'assenso alla delegazione di pagamento non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale, per cui nessuna responsabilità è addebitabile al Dirigente scolastico che, in maniera del tutto legittima, decidesse di astenersi dallo svolgere tale compito;
- RILEVATO** che, al momento, non esiste convenzione finanziaria tra questa amministrazione pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del

Personale e dei Servizi, come reso possibile dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

RILEVATO che l'intero procedimento è assoggettato alla valutazione di questa amministrazione, come prescritto dalla citata circolare n. 2 del MEF e dalla Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 19924 del 01/07/2021:

“Delegazione convenzionale di pagamento: trasmissione nota prot. 158151 del 01.06.2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – ufficio XIII” ...In particolare, il MEF – RGS, in parziale rettifica di quanto in precedenza sostenuto dal MEF – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione Sistemi informativi e dell'Innovazione, e di cui questo Ufficio ha già dato conto con la precedente nota prot. AOODGPER 14671 del 10.05.2021, ha chiarito che la c.d. determinazione positiva, da rilasciare per la delegazione di pagamento a valere sulle competenze stipendiali, compete all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, da individuarsi, nel caso specifico del personale della scuola, nell'Istituzione scolastica.

VISTA la nota ministeriale n.0014671 del 10/05/2021 “Delegazione convenzionale di pagamento- Nota MEF-DSIIProt. 24837 del 04/05/2021” secondo la quale “la DSII ha chiarito che l'istanza di delegazione di pagamento per contratto finanziario presentata dal dipendente alle istituzioni scolastiche per l'autentica della sottoscrizione deve essere, dal punto di vista dei contenuti, conforme all'Allegato E, riportato nella circolare RGS 2/2015. Il predetto allegato è uno dei documenti necessari per istituire pratiche di delegazione di pagamento da inviare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza”;

VISTA la nota ministeriale n.0014671 del 10/05/2021 “Delegazione convenzionale di pagamento- Nota MEF-DSII- Prot. 24837 del 04/05/2021” secondo cui tale adempimento “non può essere espletato dalla Istituzioni Scolastiche, perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall'ufficio ordinario della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale”;

RILEVATO che qualsivoglia valutazione nel merito è condizionata dall'impossibilità, per questo Ufficio, di accertare la situazione debitoria complessiva del dipendente;

RILEVATO che non sussistono, dunque, le condizioni, affinché la compilazione di tali documenti possa essere verificata dall'Amministrazione pubblica periferica quale la scuola, alla quale competerebbe, semmai, la verifica di procedimenti disciplinari in corso e che la somma totale della rata non comporti il superamento del quinto dello stipendio netto (20%), quale risulta indicato anche nel cedolino mensile del singolo dipendente richiedente il prestito.

RILEVATO che i provvedimenti volti alla valutazione di merito, in fase di esecuzione, devono essere assoggettati al rispetto dei principi generali espressamente enunciati dalla Legge n. 241/90 e s.s.m.m.i.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e che pertanto la Pubblica Amministrazione deve sempre agire nel rispetto dei rigorosi limiti stabiliti dalla legge, al fine di giungere alla soluzione più opportuna e ragionevole per il caso concreto in esame;

tutto ciò premesso

si comunica che questa Istituzione Scolastica, a far data dalla presente, non istruisce e non autorizza formalmente pratiche di finanziamento del personale scolastico nei confronti di enti finanziatori terzi, mediantel'istituto della delegazione di pagamento (c.d. prestito con delega riconducibile alle norme di cui agli artt.1269e 1273 del codice civile). Pertanto, preso atto delle nuove indicazioni del MEF, tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, dell'art.1269 c.c. comma 2 (che stabilisce che il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico) e in considerazione delle notevoli responsabilità che

comporta tale istituto, non apporrà alcuna formale autorizzazione alla delegazione di pagamento, limitandosi in tali casi, alla semplice compilazione dell'autentica di firma del debitore da parte del funzionario pubblico prevista dall'allegato E alla Circolare MEF-RGS n. 2 Prot. n. 2837 del 15/01/2015. Si precisa che qualsiasi istanza prodotta su altra tipologia di allegato E, difforme da quello contenuto nella suddetta Circolare MEF-RGS, non sarà presa in carico da questa Istituzione Scolastica, in quanto ciò richiederebbe la verifica di condizioni e informazioni contabili e patrimoniali che non sono, oggettivamente, nella disponibilità del Dirigente Scolastico, ma, piuttosto, della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

Si invitano, dunque, le S.S.L.L., onde evitare spiacevoli disguidi, ad acquisire preventivamente informazioni circa gli adempimenti che spettano ai diversi uffici in merito alla concessione di prestiti e si ribadisce che eventuali ritardi nella determinazione positiva del prestito non sono dipendenti da inadempienze della scrivente Amministrazione.

Si allega alla presente l'allegato E alla Circolare MEF-RGS n.2 Prot. 2837 del 15/01/2015.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso Petti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)